Fac-Simile Regolamento Comunale Sagre e Feste

ART. 1 Oggetto

- Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e feste temporanee nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e definisce le modalità di gestione del Calendario annuale delle Sagre prescritto dalla L.R. 14/2003 art. 10, comma 5, assicurando alle stesse, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché una gestione corretta e sostenibile.

- Le Sagre rappresentano un importante veicolo promozionale del territorio, con forti implicazioni turistiche: è quindi necessario regolamentarle, al fine di garantire la diffusione di un messaggio coerente rispetto alle vere e consolidate tradizioni del luogo.

ART. 2 Definizioni

- Il termine sagra deve essere riservato a manifestazioni il cui oggetto sia un prodotto, preferibilmente DOP o IGP, o un piatto tipico del territorio e tale prodotto deve caratterizzare il menù della sagra. Il prodotto deve essere in ogni caso di provenienza locale e la manifestazione deve svolgersi nel periodo di effettiva disponibilità del prodotto fresco.

- La sagra deve coinvolgere operativamente le realtà produttive e commerciali locali, nonché i vari operatori del settore enogastronomico al fine di favorire, attraverso strutturate forme di collaborazione, una sostenibilità nel tempo della manifestazione e garantire la diffusa soddisfazione della comunità ospitante.

- Per tutte le manifestazioni non rientranti in questa fattispecie dovrà essere utilizzato il termine festa.

ART. 3 Calendario comunale annuale delle Sagre e Feste

- E' istituito il Calendario comunale annuale delle sagre e feste nelle quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande.

- L'inserimento nel Calendario è condizione indispensabile perché la sagra o la festa possa regolarmente svolgersi. L'amministrazione comunale può eccezionalmente consentire, limitatamente alle feste ed in accordo con le associazioni di categoria interessate, l'organizzazione di una manifestazione non inserita a calendario quando le caratteristiche e le motivazioni della stessa non consentono oggettivamente una programmazione annuale.

- I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste, dovranno dare comunicazione entro il 31 ottobre di ciascun anno della sagra o festa che intendono organizzare nell'anno successivo, indicando:

  a) denominazione dell'iniziativa;

  b) luogo e data di svolgimento;

  c) programma di massima dell'iniziativa;

  d) relazione che illustri le finalità dell'evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse raccolte con la sagra o festa;

e) relazione e rendiconto consuntivo dell'edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi della sagra o festa stessa (non dovuta per le sagre alla prima edizione);

- 3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

ART. 4 Soggetti organizzatori abilitati

- Ai fini del presente regolamento sono soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e feste temporanee con attività di somministrazione di alimenti e bevande gli enti non aventi scopo di lucro quali istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e le associazioni o i comitati con finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco e altri soggetti no-profit, purché regolarmente costituiti con atto pubblico , ovvero con scrittura privata autenticata o registrata, e presenti con proprie sedi nel territorio del comune o dei comuni limitrofi o comunque localmente radicate.

- Ciascun organizzatore non potrà proporre annualmente – per tipologia di prodotto tipico - più di una manifestazione.

ART. 5 Attività non consentite

- Le sagre e le feste non possono avere fine di lucro, pertanto i fondi raccolti in occasione di tali manifestazioni dovranno essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori o alla beneficenza.

- Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, ricreative od espositive con accesso libero al pubblico dei visitatori.

ART. 6 Criteri per la programmazione delle manifestazioni

- Il periodo complessivamente dedicato allo svolgimento di sagre e feste non deve comunque superare i …. giorni mensili nel periodo compreso tra maggio e settembre.

- Il periodo massimo di durata della singola sagra o festa è di …… giorni consecutivi.

- La somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell'ambito della singola sagra o festa non può superare la durata di ….. giorni.

- Nello stesso luogo e nello stesso anno e per lo stesso prodotto tipico non potrà, inderogabilmente, svolgersi più di una sagra o festa.

- Le manifestazioni non possono sovrapporsi temporalmente, nello stesso territorio.

- Per le manifestazioni inserite in calendario – in accordo con le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative - possono essere consentiti spostamenti di periodi, qualora siano indicate le cause di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nel periodo prefissato, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia sovrapposizione di iniziative.

- Eventuali deroghe a quanto stabilito nei precedenti commi, possono essere decise dall'amministrazione comunale in accordo con le associazioni di categoria, per la promozione di prodotti legati alla stagionalità.

ART. 7 Procedimento

- Gli organizzatori delle sagre e feste incluse nel calendario di cui all'art.2 sono comunque tenuti a presentare 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione la relativa S.C.I.A. o richiesta di autorizzazione, se il luogo di svolgimento è in zona sottoposta a tutela.

  La S.C.I.A. o richiesta di autorizzazione deve essere corredata da idonea relazione descrittiva di tutte le caratteristiche della manifestazione (presenza di palchi, sedie, impianti elettrici, stand provvisori, affluenza prevista, ecc) anche al fine di garantire il rispetto della vigente normativa in tema di igiene, sanità, sicurezza ed ordine pubblico, lavoro.

- Il mancato rispetto del termine di 30 giorni o la mancanza o carenza della relazione descrittiva rende l'istanza irricevibile;

- Al momento del ritiro dell'autorizzazione dovranno essere prodotti:

  a) certificato di conformità degli impianti elettrici aggiuntivi;

  b) certificati di corretto montaggio ed eventuale collaudo delle strutture temporanee allestite;

  c) ogni altro attestato o certificato di idoneità, autorizzazione o permesso connesso alla specificità delle strutture e delle attività caratterizzanti la manifestazione e previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 Orari e limiti di rumorosità

- Le attività rumorose previste nel programma delle sagre e feste (concerti, spettacoli e simili) devono rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle ordinanze comunali. In particolare per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

- Gli orari di svolgimento di feste e sagre devono, quando possibile, uniformarsi agli orari di apertura dei pubblici esercizi circostanti.

ART. 9 Accessibilità ai disabili

- Va garantito l'accesso e la fruizione di tutti gli spazi della manifestazione a chi ha problemi di disabilità temporanea o permanente, utilizzando idonee strutture ed adeguata segnaletica.

ART. 10 Requisiti

- L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle sagre e feste è limitato alla durata della manifetazione e ai locali o alle aree a cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui l'art. 6 della L.R. 14/2003 o se si designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.

- L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 5 della LR. 14/2003, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ambientali, nonché di quelle in materia di sicurezza,

- Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 comma 1 della LR 14/2003, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie, ambientali e di quelle in materia di sicurezza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro ….. a euro ….., fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Art. 12 Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, l'AUSL , la SIAE , l'Ispettorato del Lavoro, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine e gli altri enti preposti al controllo.

Art. 13 Disposizione transitoria

Le norme di cui al presente regolamento, fatta eccezione per l'art. 3 "Calendario comunale annuale delle Sagre", verranno applicate alle sagre e feste che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Le norme di cui all'art. 3 "Calendario comunale annuale delle Sagre" verranno applicate a decorrere dalle sagre e feste che si svolgeranno nel 2015 e pertanto le istanze di inserimento nel calendario annuale delle stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Per la programmazione del "calendario comunale annuale delle Sagre e Feste", relativo all'anno 2016 e successivi, le domande di inserimento a tale calendario dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.